Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 08/10/2026

FATTO

Con ricorso del 24 febbraio 2026 (preceduto da reclamo in data 23 gennaio 2026) il ricorrente lamenta l'illegittimo rifiuto dell'impresa di riconoscere il rimborso delle spese legali sostenute, nonostante la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per l'attivazione della polizza di tutela legale stipulata.

Espone di essere stato vittima, nei mesi di luglio e agosto 2025, di condotte di pedinamento da parte di soggetti ignoti, in relazione alle quali ha sporto denuncia in data 18 agosto 2025. Avendo il Pubblico Ministero formulato richiesta di archiviazione per insufficienza degli elementi acquisiti, il ricorrente ha proposto rituale opposizione per il tramite del proprio difensore, depositando ulteriori elementi istruttori ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti.

Il ricorrente riferisce che nell'ambito del suddetto atto di opposizione sono state richiamate alcune minacce da lui ricevute nei mesi precedenti a luglio 2025, in un contesto politico, con

lo scopo di fornire un più ampio quadro fattuale e investigativo, funzionale all'individuazione di eventuali collegamenti con gli episodi di pedinamento e dei possibili mandanti degli stessi. Alla luce di tali allegazioni, l'impresa ha ritenuto di ricondurre temporalmente il sinistro al periodo in cui tali minacce sarebbero state formulate (maggio 2025), sostenendo che in tale momento la polizza non fosse ancora efficace.

Con le conclusioni il ricorrente chiede "*che l'Arbitro accerti che il sinistro debba essere temporalmente collocato nei mesi di luglio e agosto 2025, periodo di effettiva verificazione dei pedinamenti e dei fatti denunciati in data 18 agosto 2025, e non nel mese di maggio. Si chiede pertanto di dichiarare operante la garanzia assicurativa […] e di disporre la presa in carico del sinistro con conseguente rimborso delle spese legali nei limiti contrattuali*".

Con le controdeduzioni l'impresa espone che in data 11 giugno 2025 è entrata in vigore la polizza a favore del ricorrente in qualità di assicurato, le cui condizioni prevedono, tra le garanzie, quella di tutela legale per la difesa dell'assicurato in sede penale.

L'impresa riferisce che, successivamente, il ricorrente ha presentato richiesta di attivazione della garanzia di tutela legale in connessione ad una vicenda di presunte condotte persecutorie e minacciose penalmente rilevanti che lo avrebbero visto come persona offesa. L'impresa rappresenta che tale vicenda trae origine da un primo nucleo di episodi denunciati come persecutori, verificatisi tra la metà e la fine di maggio 2025, consistenti in contatti indesiderati, tensioni sorte in occasione di un evento politico, messaggi ritenuti minacciosi e una visita sospetta presso il domicilio del ricorrente. In relazione a tali fatti, il ricorrente avrebbe presentato una prima querela in data 28 maggio 2025, successivamente integrata il 2 giugno 2025 con ulteriori circostanze ritenute rilevanti ai fini della denuncia.

L'impresa evidenzia quindi che la polizza è stata sottoscritta in un momento (11 giugno 2025) successivo rispetto ai primi episodi denunciati e alle iniziative giudiziarie già intraprese dall'assicurato. Nel corso del mese di luglio 2025 si sarebbero verificati ulteriori episodi riconducibili alla medesima vicenda, tra cui un presunto pedinamento che avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, il furto di chiavi e di un computer portatile, accessi all'immobile e il danneggiamento del veicolo dell'assicurato. In data 18 agosto 2025, il ricorrente ha presentato un'ulteriore querela, richiamata dall'impresa quale prosecuzione degli eventi già denunciati.

Sulla base della documentazione esaminata e della propria valutazione del sinistro, l'impresa ha comunicato il rifiuto della copertura assicurativa in data 20 ottobre 2025. Avverso tale decisione, il ricorrente ha presentato reclamo il 23 gennaio 2026. L'impresa, con comunicazione del 3 marzo 2026, ha fornito riscontro al reclamo confermando il precedente diniego di copertura.

Secondo la prospettazione difensiva dell'impresa, per effetto degli artt. 7.2 e 7.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito "CGA"), ai fini dell'operatività della garanzia, rileva il momento in cui si è verificato il primo evento dannoso della serie, anche qualora il fatto si iscriva nell'ambito di condotte a formazione progressiva o reiterate nel tempo, e pertanto il proprio diniego di copertura sarebbe legittimo, in quanto il primo evento

dannoso è collocato in una data anteriore (maggio 2025) alla data di decorrenza della polizza (11 giugno 2025).

L'impresa chiede, in via principale, di "*rigettare integralmente il ricorso […], in quanto infondato in fatto e in diritto; dichiarare la piena legittimità del diniego di copertura comunicato con lettera del 20.10.2025 e confermato con la risposta al reclamo del 03.03.2026, in applicazione degli artt. 7.2 e 7.3 delle Condizioni di Assicurazione; accertare che il primo fatto generatore del sinistro è temporalmente collocato nel maggio 2025, anteriormente alla decorrenza della polizza n. ***60 (11.06.2025), con conseguente esclusione dell'operatività della garanzia*". In via subordinata chiede "*nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso, limitare l'eventuale pronuncia nei termini strettamente compatibili con il testo contrattuale, i massimali e le condizioni di polizza applicabili*".

Con le repliche il ricorrente precisa che i primi fatti del mese di maggio 2025 riguardano esclusivamente messaggi con contenuto minaccioso da parte di un soggetto identificato, integrando condotte riconducibili alla fattispecie di minaccia *ex* art. 612 cod. pen. Diversamente, gli eventi successivi – costituiti da: pedinamenti, il furto delle chiavi dell'appartamento e di un PC all'interno di esso, la manomissione di un'auto del ricorrente – sarebbero oggetto di un autonomo procedimento penale iscritto a carico di ignoti e non risulterebbe accertata la loro riconducibilità ai soggetti coinvolti nei fatti di maggio.

Inoltre, secondo il ricorrente, con riferimento al reato di atti persecutori *ex* art. 612-*bis* cod. pen. per cui il Pubblico Ministro ha chiesto l'archiviazione, esso costituirebbe un reato abituale di evento, a consumazione prolungata, che si perfeziona solo con la realizzazione dell'evento tipico, consistente nel grave e perdurante stato di ansia o di paura, nel fondato timore per l'incolumità ovvero nella modifica delle abitudini di vita. Gli episodi di maggio avrebbero determinato una iniziale situazione di tensione, ma è solo con gli eventi successivi tra il 29 giugno 2025 e la fine di mese di luglio si sarebbe realizzato l'evento tipico del reato (in particolare, il grave e perdurante stato di ansia richiesto dalla norma). Ne consegue, sempre secondo il ricorrente, che il fatto generatore ai fini assicurativi non potrebbe essere collocato nel maggio 2025, bensì nel luglio 2025, successivamente all'inizio di decorrenza della polizza.

Infine, il ricorrente contesta l'interpretazione dell'art. 7.3 delle CGA proposta dall'impresa perché contraria all'art. 1370 cod. civ., secondo cui le clausole predisposte unilateralmente devono essere interpretate, in caso di dubbio, a sfavore di chi le ha redatte. La tesi dell'impresa violerebbe i principi di buona fede e correttezza contrattuale (artt. 1366 e 1375 cod. civ.), consentendo una retrodatazione automatica del sinistro e trasformando una clausola di delimitazione del rischio in uno strumento di esclusione generalizzata della copertura.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso dichiarando "*l'operatività della garanzia di tutela legale per gli eventi verificatisi successivamente all'11.06.2025 e disporre il pagamento delle spese legali sostenute o da sostenere, con ogni ulteriore statuizione ritenuta opportuna*".

Con le controrepliche l'impresa replica alla tesi difensiva del ricorrente di cui alla memoria di risposta, osservando che la garanzia di tutela legale non è correlata al perfezionamento del reato nella sua configurazione tipica, bensì all'esigenza dell'assicurato di tutelarsi rispetto a una contestazione o a una situazione di conflittualità giuridica. Ai sensi degli artt. 7.2 e 7.3 delle CGA, il sinistro dovrebbe essere individuato nel primo episodio o nell'atto iniziale della condotta che ha dato origine alla vicenda per la quale viene richiesta la copertura assicurativa, indipendentemente dalla data di perfezionamento del reato per cui viene iniziato il procedimento penale (nel caso di specie il reato di atti persecutori). Né è applicabile nel caso di specie, secondo l'impresa, il criterio dell'interpretazione *contra proferentem* di cui all'art. 1370 cod. civ., in quanto la clausola di cui all'art. 7.3 sarebbe formulata in termini chiari, prevedendo che una pluralità di fatti collegati per natura, contesto e origine costituisca un unico sinistro, la cui insorgenza coincide con il primo evento della serie.

DIRITTO

La questione rimessa alla decisione del Collegio concerne l'operatività di una polizza di tutela legale, stipulata fra il ricorrente e l'impresa resistente, rispetto alle spese legali sostenute dall'assicurato nell'ambito di un procedimento penale relativo a presunte condotte persecutorie e minacciose penalmente rilevanti nei suoi confronti. Il ricorrente chiede di accertare che il sinistro sia verificato nei mesi di luglio e agosto 2025, e che, per l'effetto, sia dichiarata l'operatività della garanzia assicurativa stipulata in data 11 giugno 2025, con conseguente rimborso delle spese legali nei limiti contrattuali; l'impresa nega invece la copertura di tale garanzia, in base alla circostanza per cui il primo evento dannoso avrebbe avuto luogo in una data anteriore alla data di decorrenza della polizza.

La domanda di accertamento del ricorrente è proposta in funzione dell'ottenimento della condanna dell'impresa all'adempimento della prestazione assicurativa. Nelle repliche, il ricorrente insiste nelle medesime conclusioni, chiedendo che sia dichiarata l'operatività della garanzia di tutela legale per gli eventi verificatisi successivamente all'11 giugno 2025, con conseguente pagamento delle spese legali sostenute o da sostenere.

Tuttavia, siffatta domanda di condanna è formulata in termini generici, non essendo precisato l'ammontare della somma richiesta, né essendo tale ammontare determinabile *per relationem*, in difetto di produzione delle fatture o di altra documentazione idonea a individuarlo.

Il Collegio deve quindi valutare se sussista l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda di condanna, cui è connessa strumentalmente l'istanza di accertamento dell'operatività della polizza, ai sensi dell'art. 9, lett. h), del Decreto delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), secondo cui il ricorso è inammissibile qualora sia privo dell'indicazione degli elementi essenziali, tra cui l'oggetto e la domanda. Tali elementi essenziali ricomprendono pertanto anche il *petitum*, ossia nel caso di specie la somma asseritamente dovuta a titolo di rimborso delle spese legali e di cui il ricorrente chiede espressamente la liquidazione (cfr. Decisione AAS n. 577/2026, secondo cui "*(…) la mancata indicazione di un importo definito, o almeno determinabile sulla base dei documenti allegati, configura la carenza di un elemento essenziale del ricorso, che ne*

comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto"; in senso conforme, cfr. Decisioni AAS n. 490/2026 e n. 728/2026).

Da quanto sopra consegue che la mancata indicazione nel ricorso dell'importo delle spese legali delle quali si richiede il rimborso incide sulla possibilità di individuare compiutamente il contenuto della pretesa azionata, anche ai fini della determinazione del valore della controversia in relazione ai limiti di competenza dell'Arbitro, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Fermo quanto sopra, per completezza il Collegio intende precisare che il ricorso è infondato anche nel merito.

Per quanto concerne i fatti rilevanti ai fini della decisione, è agli atti la denuncia del 18 agosto 2025 nella quale il ricorrente espone che, nella sua qualità di iscritto ad alcune associazioni di natura politica, dalla metà di maggio 2025 è stato vittima di una serie di atti potenzialmente diretti a mettere in pericolo la sua incolumità personale. Quali presumibili "mandanti" di tali condotte vengono chiaramente indicati determinati soggetti individuati come i sigg.ri F.B. e G.C.B.

Il Collegio ritiene opportuno evidenziare i seguenti passaggi testuali della suddetta denuncia: "*Dalla metà di maggio 2025 sono vittima di una serie di condotte persecutorie, minacce, pedinamenti, furti e atti potenzialmente diretti a mettere in pericolo la mia incolumità personale*"; "*Le minacce ricevute in tale data* [28 maggio] *sono oggetto della denuncia prot. MNC****"; "*Il giorno 28 maggio 2025 ricevo alla porta di casa una visita inaspettata da una persona vestita di nero, con occhiali scuri e una valigetta nera, alla quale non rispondo e chiamo subito i Carabinieri temendo per la mia incolumità*"; "*Poiché non scendevo ad aprire la porta, tale figura minacciosa si apposta sotto casa a bordo di una (*omissis) *targata F******"; "*Successivamente, in seguito anche ai messaggi dai toni minacciosi della B., ho lasciato Trento, passando le successive settimane lontano dalla città*". "*Nei giorni seguenti, G.C.B., mi scrive su (*omissis*) dichiarando che le mie generalità sono già state comunicate a chi di dovere e che ci saranno conseguenze per le mie attività e per la mia auto*".

L'odierno ricorrente segnala nella denuncia, per il periodo successivo all'11 giugno 2025 (data di stipula della polizza) e sempre con riferimento a fatti accaduti medesima città, un altro pedinamento in data 29 giugno 2025 con intervento delle Forze dell'Ordine, nonché nello stesso giorno il furto delle chiavi dell'appartamento e poi di un PC all'interno del medesimo appartamento; infine, nel mese di luglio, ulteriori pedinamenti e una presunta manomissione di un'auto noleggiata che avrebbe comportato un incidente durante la guida (ipotizzando un collegamento con la minaccia via (*omissis*) ricevuta in precedenza da G.C.B.).

Sempre nella denuncia del 18 agosto 2018 il ricorrente indica, fra le altre, le seguenti ipotesi di reato: "*Minacce aggravate (art. 612 c.p.)*"; "*Violenza privata (art. 610 c.p.)*"; "*Diffamazione aggravata a mezzo social/chat (art. 595 c.p. commi 2 e 3)*"; "*Atti persecutori – stalking (art. 612-bis c.p.)*"; "*Furto in abitazione aggravato (artt. 624-bis e 625 c.p.)*"; "*Danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.)*"; "*Eventuale tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.)*", con riferimento

alla presunta manomissione dolosa dell'auto. Chiede che "*l'Autorità Giudiziaria proceda a svolgere tutte le indagini necessarie, acquisendo le prove già denunciate e quelle che allego (chat, screenshot, fotografie, verbali, documentazione del furto e del danneggiamento alla Porsche), per accertare le responsabilità penali dei soggetti citati (F. B., G. C. B. ed eventuali complici) e adottare misure idonee a tutelare la mia sicurezza personale e il mio patrimonio*". Anche della denuncia del sinistro il ricorrente indica sotto la voce "*avversario*", "*i sigg.ri F.B., G.C.B. e ignoti complici*".

Per quanto concerne le condizioni contrattuali che rilevano ai fini della decisione, il ricorrente ha sottoscritto con l'impresa resistente una polizza tutela legale con decorrenza dall'11 giugno 2025.

La copertura menzionata, nei casi in cui "*avviene un sinistro coperto da questo contratto*", garantisce, tra gli altri, "*i compensi dell'avvocato e del perito*" (cfr. art. 1.1 CGA).

Limitatamente alla durata e alla decorrenza della copertura in esame, l'art. 7.2 delle CGA, precisa che "*Sono coperte le spese per i sinistri avvenuti da quando la copertura assicurativa è efficace […] per la violazione o presunta violazione di norme penali*". L'art. 7.3 delle CGA, prevede che "*Il sinistro avviene quando si verifica l'evento dannoso da cui deriva la vertenza. In base alla natura della vertenza, l'evento dannoso è […] la violazione o presunta violazione della legge" e precisa che "Se avvengono più eventi dannosi della stessa natura o tra loro collegati, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica il primo evento dannoso, anche se sono coinvolti più soggetti*".

Ciò premesso, il Collegio osserva come ciò che rileva alla luce dell'art. 7.3 CGA è il momento della prima violazione o presunta violazione della legge (in questo caso penale), che a sua volta determina quello di insorgenza del sinistro.

In tale quadro contrattuale il Collegio ritiene che il sinistro debba essere individuato nel primo nucleo di episodi denunciati come persecutori e di natura minacciosa (costituenti quindi una prima violazione o presunta violazione della legge penale) verificatisi tra la metà e la fine di maggio 2025, consistenti in contatti e pedinamenti indesiderati, messaggi telefonici ritenuti minacciosi e una visita sospetta presso il domicilio del ricorrente, e dunque anteriori alla decorrenza della polizza (11 giugno 2025). Gli eventi successivi all'inizio di decorrenza della polizza non possono considerarsi autonomi rispetto a quelli verificatisi nel maggio 2025, ma appaiono riconducibili materialmente a un unico sinistro già insorto anteriormente all'efficacia della copertura.

Questa valutazione del Collegio è rafforzata dai principi giurisprudenziali applicati in materia. Con riferimento a clausole – nelle polizze di tutela legale – relative al momento genetico del sinistro simili a quella oggetto del presente ricorso, si è osservato che "*Il momento dell'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si è verificata la prima condotta illecita addebitata all'assicurato o alla controparte configurante una violazione contrattuale o di legge dell'assicurato o della controparte*" (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 12 luglio 2018, n. 1513); e ancora si è precisato che "*il contratto di assicurazione per la tutela legale (…) non fa riferimento a eventuali diffide o richieste di risarcimento ricevute dall'assicurato, ma al*

momento in cui l'assicurato stesso ha iniziato a violare norme di legge o di contratto. In fatto, ciò che rileva ai fini dell'operatività della Polizza (…) è la conoscenza […] di un evento che integri anche solo una presunta violazione" (cfr. Trib. Aosta, 30 ottobre 2023, n. 317).

Sotto quest'ultimo profilo, nel caso di specie lo stesso ricorrente dà atto, come si è visto, che "*Le minacce ricevute verso la fine di maggio sono oggetto della denuncia prot. M****". Pertanto, al momento della stipula della polizza, in data 11 giugno 2025, l'assicurato era già a conoscenza di un fatto potenzialmente integrante una violazione di legge (penale).

Non risulta dirimente l'argomentazione del ricorrente secondo cui il reato di atti persecutori *ex* art. 612-*bis* cod. pen. si perfezionerebbe solo con la realizzazione dell'evento tipico, consistente nel grave e perdurante stato di ansia o di paura, nel fondato timore per l'incolumità ovvero nella modifica delle abitudini di vita, "cristallizzando" in tale momento, successivo alla data di stipula della polizza dell'11 giugno 2025, la verificazione del sinistro.

Innanzitutto, il Collegio rileva che il reato di atti persecutori *ex* art. 612-*bis* cod. pen. costituisce la qualificazione dei fatti di rilevanza penale operata dal Pubblico Ministero in sede di indagine, ma lo stesso ricorrente nella denuncia, con riferimento al complesso delle condotte subite, ha indicato anche reati diversi quali minacce, violenza privata, diffamazione, furto, danneggiamento, ecc.

In ogni caso, ai fini dell'assicurazione di tutela legale, ciò che rileva non è il momento in cui il presunto reato si perfeziona giuridicamente, ma quando avviene la prima "*violazione o presunta violazione di legge*", perché è questo il criterio previsto dalla polizza per determinare l'insorgenza del sinistro. La polizza non fa, infatti, riferimento al momento di consumazione del supposto reato né alla contestazione formale da parte degli Organi inquirenti. Anche nella prospettiva del reato di atti persecutori *ex* art. 612-*bis* cod. pen., inteso come reato a consumazione prolungata, rileverebbe quindi il primo comportamento in sé integrante violazione di legge penale per quanto poi assorbito nel reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. (nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, vi sarebbe stato quanto meno un atto di "*Minaccia*", rilevante ex art. 612 cod. pen., avvenuto nel mese di maggio 2025).

Sempre ai termini di polizza, se avvengono più violazioni o presunte violazioni della legge della stessa natura o tra loro collegate, sequenziali o riconducibili allo stesso contesto, il sinistro è unico ed avviene quando si verifica la prima violazione. Nel caso di specie, gli stessi fatti esposti dal ricorrente evidenziano la sussistenza di tali presupposti, atteso che le condotte denunciate proverrebbero dalle medesime persone (sono ricorrenti nella denuncia come "mandanti" i nomi dei sigg.ri F.B. e G.C.B.); presenterebbero continuità temporale (collocandosi fra maggio e luglio 2018) e di luogo (essendo avvenuti nella medesima città); avrebbero una medesima causa (originando dai fatti di natura politica esposti dal ricorrente nella denuncia) e analoga natura, trattandosi prevalentemente di presunti atti persecutori e di minacce.

Il Collegio osserva, infine che non appare condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui la clausola di cui all'art. 7.3 delle CGA dovrebbe essere interpretata in suo favore ai sensi

dell'art. 1370 cod. civ., posto che nel caso di specie, la clausola in questione è redatta in termini chiari e univoci, e non può ritenersi viziata da oscurità e inintelligibilità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA